

**DISCIPLINARE di GARA**  
**Parte Integrante e Sostanziale**  
**della Lettera di invito prot. n. 23149 in data 20 giugno 2023**



**Finanziato**  
**dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

<b>PREMESSE</b> .....	<b>3</b>
<i>Art. 1. Individuazione dell'appalto</i> .....	3
<i>Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (in breve «RUP»)</i> .....	3
<i>Art. 3. Profilo di committente</i> .....	3
<i>Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura</i> .....	4
<i>Art. 5. Definizioni utilizzate</i> .....	4
<i>Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione dei lavori in appalto</i> .....	6
<b>1. Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1. Individuazione della Piattaforma telematica</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3. Presentazione dell'Offerta</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4. Altre informazioni</b> .....	<b>9</b>
<b>2. Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1. Atti e Documentazione di gara</b> .....	<b>9</b>
2.1.2. <i>Documentazione a base di gara</i> .....	9
<b>2.2. Chiarimenti</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3. Comunicazioni</b> .....	<b>10</b>
<b>2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali</b> .....	<b>11</b>
2.4.1. <i>Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso</i> .....	11
2.4.2. <i>Clausole di prevalenza</i> .....	11
2.4.3. <i>Lingua e valuta utilizzate</i> .....	12
<b>3. Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1. Durata</b> .....	<b>13</b>
<b>3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto</b> .....	<b>13</b>
<b>3.3. Suddivisione in lotti</b> .....	<b>13</b>
<b>4. Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>4.1. Operatori economici che possono concorrere</b> .....	<b>14</b>
<b>4.2. Particolari fattispecie di Offerenti</b> .....	<b>14</b>
4.2.1. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici</i> .....	14
4.2.2. <i>Consorzi di cooperative e Consorzi stabili</i> .....	14
4.2.3. <i>Contratti di rete</i> .....	15
4.2.4. <i>Disciplina delle forme di partecipazione e divieti di partecipazione plurima</i> .....	15
4.2.5. <i>Divieto di partecipazione plurima</i> .....	15
<b>5. Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 80, comma 1, del Codice dei contratti)</b> .....	<b>16</b>
<b>5.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 80, comma 2, del Codice dei contratti)</b> .....	<b>17</b>
<b>5.3. Destinatari dei motivi di esclusione (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti)</b> .....	<b>17</b>
<b>5.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria</b> .....	<b>18</b>
5.4.1. <i>Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 80, comma 4, del Codice dei contratti)</i> .....	18
5.4.2. <i>Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere da a) a e), del Codice dei contratti)</i> .....	18
<b>5.5. Motivi di esclusione della normativa nazionale (art. 80, comma 5, lettere da f) a m))</b> .....	<b>19</b>
<b>5.6. Motivi di esclusione obbligatori previsti dalla legge di gara</b> .....	<b>19</b>
<b>5.7. Altri obblighi inerenti pari opportunità, generazionali e di genere PNRR</b> .....	<b>20</b>
<b>6. Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)</b> .....	<b>20</b>
<b>6.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del codice dei contratti)</b> .....	<b>21</b>
<b>6.2. Capacità economica e finanziaria</b> .....	<b>21</b>
<b>6.3. Capacità tecniche e professionali</b> .....	<b>21</b>
6.3.1. <i>Attestazione SOA</i> .....	21

6.3.2. OMISSIS .....	22
6.3.3. Requisiti di esecuzione .....	22
6.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice dei contratti) .....	22
<b>6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE .....</b>	<b>22</b>
6.4.1. Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni .....	22
6.4.2. Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti .....	23
6.4.3. Micro, piccole e medie imprese.....	23
6.4.4. Operatori economici cooptati .....	23
6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate.....	24
6.4.6. Disposizioni per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti .....	24
<b>6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i Consorzi stabili .....</b>	<b>24</b>
<b>7. Capo 7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>25</b>
7.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento .....	25
<b>8. Capo 8. SUBAPPALTO .....</b>	<b>25</b>
8.1. Subappalto facoltativo.....	25
<b>9. Capo 9. GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZA C.A.R. ....</b>	<b>26</b>
<b>10. Capo 10. SOPRALLUOGO.....</b>	<b>26</b>
10.1. Presa visione dei luoghi.....	26
10.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi .....	27
<b>11. Capo 11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC .....</b>	<b>27</b>
11.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC : .....	27
11.2. Servizio FVOE (già AVC PSS) e PASSOE per gli Operatori economici .....	27
<b>12. Capo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI.....</b>	<b>28</b>
<b>13. Capo 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>29</b>
<b>14. Capo 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A») .....</b>	<b>31</b>
<b>15. Capo 15. OFFERTA ECONOMICA (Busta «B») .....</b>	<b>34</b>
<b>16. Capo 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>35</b>
<b>17. Capo 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>35</b>
<b>18. Capo 18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>36</b>
<b>19. Capo 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....</b>	<b>37</b>
<b>20. Capo 20. VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE OD ANORMALMENTE BASSE .....</b>	<b>37</b>
--- si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a); .....	38
20.4.1. Contenuto specifico delle giustificazioni .....	39
20.4.2. Giustificazioni in materia di costo della manodopera .....	40
<b>21. Capo 21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>41</b>
21.1.1. Adempimenti preliminari .....	41
21.1.3. Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza .....	42
<b>22. Capo 22. ALTRE CONDIZIONI.....</b>	<b>44</b>
22.3. Trattamento dei dati personali .....	45
<b>23. Capo 23. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA .....</b>	<b>45</b>
23.1. Risoluzione delle controversie .....	45
23.2. Riserva di aggiudicazione .....	46
Allegato: modello del DGUE specifico per la presente gara (Punto 14.2) .....	46

**Si raccomanda agli operatori economici di evitare l'utilizzo di DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, oppure già precompilato ed utilizzato per altre procedure di gara, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016; in quanto gli stessi modelli sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili; il tutto al fine di evitare alla Stazione appaltante l'attivazione di sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente.**

**PREMESSE****Art. 1. Individuazione dell'appalto**

1. Questa Stazione appaltante intende affidare i lavori individuati alla lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e, a tale scopo, ha adottata la determinazione a contrattare n. 518 in data 19 giugno 2023, assunta dall'Ing. Andrea Angoli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Progettazione e Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Palazzolo sull'Oglio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A tale scopo si rende noto quanto segue:

- a) denominazione dell'appalto conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER ABBATTIMENTO CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI (STRALCIO 2023: PLESSO SCOLASTICO SAN PANCRAZIO) Opera finanziata dall'Unione Europea NextGenerationEU M2C4I2.2
- b) intervento al quale è finalizzato l'affidamento di cui alla lettera a): l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del plesso scolastico di S. Pancrazio nel comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)
- c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2001;
- d) la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avviene sulla base dell'offerta di minor prezzo, di cui all'articolo 36, comma 9 bis, del Codice dei contratti;

2. Sono adottati i seguenti riferimenti dell'intervento:

- a) codici identificativi:
  - CUP: J44H22000820006
  - CIG: 98681162F0
- b) Luogo di esecuzione: comune di Palazzolo s/O (Brescia); codice NUTS ITC47;
- c) Codice CPV: 09331200-0 Moduli fotovoltaici solari;
- d) l'intervento è finanziato nell'ambito del Next Generation EU, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) / Piano nazionale Complementare (PNC):

Titolo misura	Missione	Componente	Investimento
<b>M2C4I2.2</b>	<b>MISSIONE 2:</b> Rivoluzione verde e transizione ecologica	<b>COMPONENTE 4:</b> Tutela del territorio e della risorsa idrica	<b>INVESTIMENTO 2.2</b> Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

**Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (in breve «RUP»)**

1. Sono individuati i seguenti riferimenti della Stazione appaltante:

- a) Stazione appaltante: COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO;
- b) Identificativi fiscali:
  - Codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982;
  - Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UF3TE3;
- c) URL: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>;
- d) e-mail: [lavori.pubblici@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:lavori.pubblici@comune.palazzolosulloglio.bs.it);
- e) domicilio digitale (PEC): [protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it);
- f) RUP: Ing. Andrea Angoli;
  - e-mail dedicata del RUP: [lavori.pubblici@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:lavori.pubblici@comune.palazzolosulloglio.bs.it)
  - telefono dedicato del RUP: 0307405550.

**Art. 3. Profilo di committente**

1. Il «**Profilo di committente**», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1,

lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti, accessibile all'indirizzo internet <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>.

#### **Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura**

1. Nel presente Disciplinare di gara
  - a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito alle **ore 18:00 di mercoledì 05 luglio 2023**;
  - b) la prima seduta di gara è convocata in forma pubblica alle **ore 09:00 di venerdì 07 luglio 2023**;
  - c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio, pertanto:
    - le offerte tardive non sono ammesse e sono irrimediabilmente escluse ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
    - in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
2. L'Offerta, dopo il termine di scadenza di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180** (centottanta) giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri **180** (centottanta) giorni; il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come comportamento concludente di rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata.
3. Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.3.
4. Nel presente Disciplinare di gara:
  - a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
  - b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o Capo contrassegnati da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate con più caratteri dei quali il primo o i primi due, sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o Capo immediatamente precedente, secondo una struttura gerarchica;
  - c) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui al presente articolo;
  - d) restano ferme le definizioni riportate all'interno del corpo del testo del presente Disciplinare, nonché, in via suppletiva, le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 5. Definizioni utilizzate**

1. Nel presente Disciplinare di gara sono assunte le seguenti definizioni di carattere generale:
  - a) **«Codice dei contratti»**: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente e applicabile alla data di indizione della gara;
  - b) **«Regolamento generale»**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti e per quanto applicabile in relazione al diritto sopravvenuto;
  - c) **«Regolamento sull'esecuzione»**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
  - d) **«CAD»**: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - e) **«Codice antimafia»**: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
  - g) **«DGUE»**: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della Direttiva e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, nonché all'articolo 85 del Codice dei contratti e alla circolare ministeriale 18 luglio 2016, n.3 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), come adattato alla presenta gara, descritto al punto 14.2 e il cui modello è allegato del presente Disciplinare di gara; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;
  - h) **«Piattaforma» o «Piattaforma telematica»**: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedurali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice dei contratti, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio ministri 12 agosto 2021, n. 148, individuata e descritta al Capo 1;

ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del

regolamento (UE) 2019/2088 e agli Atti delegati della Commissione UE del 4 giugno 2021, secondo la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

j) «**DNSH**»: i principi del «Do No Significant Harm» con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e agli Atti delegati della Commissione UE del 4 giugno 2021, secondo la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

k) «**Codice delle pari opportunità**»: il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

l) «**d.m. n. 248 del 2016**»: il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, per le quali è vietato l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;

m) omissis.

n) «Linee guida **pari opportunità** nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»: DPCM Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);

o) «**d.l. n. 77 del 2021**»: del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare il Titolo IV - Contratti pubblici;

p) «**P.N.R.R.**»: “Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, finanziato tramite lo strumento europeo denominato NextGenerazioneEU facente parte del programma per la ripresa economica Recovery Fund;

3. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:

a) «**Data di indizione della gara**»: ai fini degli effetti giuridici la data di spedizione e ricevimento della lettera di invito alla procedura negoziata di cui il presente Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale;

b) «**Offerta**» (ove citata senza altre specificazioni): convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle Buste telematiche di cui al punto 12.1, comma 1; distinta nei seguenti plichi virtuali:

--- «**Busta Amministrativa**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**» o «**Busta A**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 14;

--- «**Busta Economica**» o «**Busta dell'Offerta economica**» o «**Busta B**», la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 15, anche semplicemente «**Offerta economica**»;

c) «**Operatore economico**»: una persona fisica o un'entità giuridica, di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti, nonché al Capo 4 del Disciplinare, che opera in piena autonomia professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, quale Operatore economico:

--- che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;

--- ausiliario, oppure cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;

d) «**Offerente**»: un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta in solido tra loro;

e) «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici riuniti, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva, così declinati nel diritto interno:

--- raggruppamenti temporanei di cui agli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48 del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, commi 8 e 12, del Codice);

--- consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), equiparati ai

raggruppamenti temporanei;

--- contratti di rete costituiti da Operatori economici (cosiddetti retisti) ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;

f) «**Linee guida n. 6**» recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*» approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «ANAC») con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (in G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);

## **Art. 6. Definizioni e disciplina in materia di qualificazione dei lavori in appalto**

1. Ai fini del presente articolo sono assunte le seguenti definizioni:

a) «**Categoria**»: la categoria di lavori individuata dall'Allegato «A» del Regolamento generale, solo in quanto compatibile con l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e con l'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016;

b) «**Classifica**»: la soglia di importo di cui all'articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;

2. Ai fini della qualificazione di cui al Capo 3 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono assunte le seguenti definizioni convenzionalmente riassunte nel presente Disciplinare con l'indicazione di «**Tipo di qualifica**»:

a) «**Categoria prevalente**»: la categoria di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, individuata come tale al Capo 3;

b) «**Qualificazione obbligatoria**»: le categorie rientranti in una o più d'una delle seguenti condizioni:

b.1) «**Qualificazione obbligatoria con divieto di avvalimento**»: le categorie di cui al d.m. n. 248 del 2016, contraddistinte dalla sigla **OG** e dalle sigle **OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS30 e OS32**, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto a prescindere dal loro importo in valore assoluto;

b.2) «**Qualificazione obbligatoria ordinaria**»: le categorie:

--- le categorie di cui al d.m. n. 248 del 2016, contraddistinte dalla sigla **OG** e dalle sigle **OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS30**, di importo superiore a 150.000 euro ma non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto;

--- contraddistinte dall'acronimo «**OG**» e dalle sigle **OS3, OS5, OS8, OS10, OS20-A, OS20-B, OS24, OS28, OS30, OS33, OS34 e OS35**, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro;

b.3) «**Qualificazione obbligatoria semplificata**» le categorie elencate al punto sub. b.2) di importo non superiore a 150.000 per le quali l'attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b.4) «**Qualificazione obbligatoria tutelata**»: le categorie contraddistinte dalle sigle **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25**, di qualunque importo;

b.5) «**Qualificazione obbligatoria tutelata semplificata**» le categorie di cui al punto sub. b.4) di importo non superiore a 150.000 per le quali l'attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.m. n. 154 del 2017.

## **1. Capo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

### **1.1. Individuazione della Piattaforma telematica**

1. La Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per lo svolgimento della gara è individuate come «**SINTEL**» gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A (in breve «**ARIA SpA**») società strumentale *in house* di Regione Lombardia, raggiungibile all'URL <https://www.ariaspa.it>.

2. Lo strumento di cui al comma 1 è una Piattaforma ufficiale e istituzionale gestita da un soggetto aggregatore iscritto nell'elenco approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «**ANAC**»), con delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12 ottobre 2021) ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, qualificato ai sensi degli articoli 38, 41 e 213, comma 16, del Codice dei contratti. Pertanto, le indicazioni di principio previste dal bando tipo n. 1/2022 approvato dal Consiglio di ANAC con delibera n. 154 del 16 marzo 2022 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2022), sono qui richiamate per intero, anche se non riprodotte in quanto, oltre ad essere reperibili

sul sito ufficiale di ANAC all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it> si devono ritenere recepite e applicate in *re ipsa* con riferimento doveroso alle modalità attuate dal gestore di cui al comma 1.

3. Le istruzioni e indicazioni necessari per operare sulla Piattaforma sono liberamente disponibili accedendo all'URL di cui al comma 1, menu «**E-procurement > Strumenti di supporto**», oppure menu «**Bandi e convenzioni**», sottomenu «**Strumenti di supporto**», quindi link «**Guide e manuali**», oppure a seguire sottomenu «**Operatore economico – Piattaforma Sintel**» e infine «**Guide per l'utilizzo**» e «**Ultime novità**», oppure direttamente all'indirizzo:

«<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>»

- a) dove sono reperibili le guide: «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel», «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca», «Registrazione e accesso», «Gestione del Profilo» e «Partecipazione alle Procedure»;
- b) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento e aggiornamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le informazioni disponibili richiamate al comma 5, lettera a) e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel Disciplinare;
- c) è disponibile un Contact center (o help desk), dal lunedì al venerdì dalla 9:00 alle 17:30, come segue:
  - canale di posta elettronica all'indirizzo e-mail: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)
  - numero verde: **800.116.738** (Contact center l'Italia);
  - numero a pagamento: **+39 0239331780** (Contact center l'estero, in lingua italiana).

4. L'utilizzo della Piattaforma:

- a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
- b) manleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o di documenti o nella presentazione della domanda o dell'offerta, di malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
  - difetti di funzionamento delle attrezzature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
  - utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di cui al punto 1.1, comma 5, lettera a). reperibili sulla stessa Piattaforma.

5. La Piattaforma, nell'ambito della gara:

- a) registra le attività e le operazioni effettuate, le quali:
  - sono attribuite all'Operatore economico che ha effettuato l'accesso;
  - si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- b) è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di indizione della gara di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), delle Premesse, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 4, comma 1, delle Premesse; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'articolo 79, comma 5-bis del Codice dei contratti.

## 1.2. Identificazione degli Operatori economici e presentazione dell'Offerta

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. La presentazione dell'Offerta è consentita solo agli Operatori che hanno già concluso il processo di «registrazione» o «accreditamento» on line, di cui al comma 2. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE) oppure tramite le credenziali già assegnate (nome «**Utente**» e «**password**») o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o altre Forme aggregate, è sufficiente l'identificazione dell'Operatore economico che assume il ruolo di mandatario o capogruppo, il quale interagisce con la Piattaforma automaticamente come delegato dagli Operatori economici mandanti di cui dovrà disporre della pertinente documentazione amministrativa che ad essi si riferiscono.
2. Per gli Operatori economici che accedono per la prima volta in Piattaforma, dopo l'avvio dall'indirizzo di cui al punto 1.1, comma 1, dal menu «**SINTEL Piattaforma di e-procurement**», la registrazione o accreditamento avvengono con il comando «**Registrazione Operatore Economico**» oppure con il comando «**Nuova registrazione**». Completata la registrazione con i dati richiesti seguendo le istruzioni fornite man mano dalla Piattaforma, sono acquisite le credenziali (nome «**Utente**» e «**password**») per operare sulla Piattaforma.
3. Dopo l'identificazione di cui al comma 1, l'Operatore economico può accedere alla procedura alla quale è stato invitato.

### 1.3. Presentazione dell'Offerta

1. La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:
  - a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 14 (con rinvio alla **busta «A»**):
    - una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 14.1, comma 2, deve essere firmata digitalmente;
    - deve essere caricata sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti;
  - b) successivamente deve essere caricare l'**Offerta Economica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (con rinvio alla **busta «B»**);
2. L'Offerta economica è espressa compilando il modulo predisposto dalla stazione appaltante secondo le modalità richieste, con le indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 16.
3. Fatta salva la deroga di cui al punto 12.2, comma 3, i file della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:
  - a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CADES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
  - b) di tipo CADES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
  - c) i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.
4. La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente. Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:
  - a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare di allegare:
    - copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
    - ulteriori dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 14.3;
  - b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3.3, comma 2, i files:
    - in formato standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti preferibilmente con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CADES;
    - in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel o analoghi, file di immagini) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CADES;
  - c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi laddove si carichino files zippati;
  - d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;
  - e) il limite di capacità massima dei files da caricare è di 50 MegaBytes per ogni singolo file e di 1 GigaByte per ogni Busta telematica; si consiglia pertanto di elaborare i files in formati adeguati.



## 1.4. Altre informazioni

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del CAD, del Codice dei contratti e dei loro provvedimenti di attuazione, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148 del 2021 e delle Linee guida dell'AGID. Per il suo utilizzo è necessario che l'Offerente sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (cosiddetto «domicilio digitale») secondo lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, in breve «eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e compatibile con il sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata.
2. La Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o un'area personale accessibile solo al singolo Offerente; le attività di interlocuzione e comunicazione di cui al punto 2.2, tra gli Offerenti e la Stazione appaltante, comprese le comunicazioni, le richieste di soccorso istruttorio e le loro evasioni, le ammissioni e le esclusioni, sono e rese disponibili nella stessa area della Piattaforma:
  - a) la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.2, comma 1;
  - b) l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza delle comunicazioni contenute in tale area.

## 2. Capo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. Atti e Documentazione di gara

#### 2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

1. La documentazione di gara comprende, oltre al provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, delle Premesse, i seguenti atti:
  - a) la lettera di invito in data 20 giugno 2023 identificata con il numero 23149 al protocollo della Stazione appaltante sulla Piattaforma di cui al Capo 1;
  - b) il presente Disciplinare di gara allegato parte integrante e sostanziale della lettera di invito di cui alla lettera a);
  - c) il DGUE di cui al punto 14.2;
  - d) in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, nonché dei principi generali in materia di trasparenza:
    - il «Patto di integrità» approvato ed adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30 dicembre 2019.
  - e) le istruzioni e le regole tecniche per l'accesso e l'uso della Piattaforma di cui al Capo 1.
2. Il presente Disciplinare di gara e i documenti da questo richiamati, unitamente al DGUE, sono pubblicati e accessibili sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1.

#### 2.1.2. Documentazione a base di gara

1. La documentazione posta a base di gara è costituita come segue:
  - a) Schema di contratto, da completare con gli esiti dell'aggiudicazione affinché assuma la condizione di Contratto da stipulare (nel seguito semplicemente «Schema di contratto»);
  - b) Capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 43 del Regolamento generale (in breve «CSA»);
2. La documentazione tecnica disponibile ai fini dell'oggetto dell'incarico è la seguente:
  - a) il progetto esecutivo di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, composto dagli elaborati elencati o richiamati nel provvedimento di approvazione;
  - b) il documento di cui alla lettera a), è corredato dalla seguente documentazione tecnica:
    - riproduzioni fotografiche;
    - Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. La documentazione amministrativa disponibile ai fini dell'oggetto dell'incarico è la seguente:
  - a) la determinazione di cui all'articolo 1, comma 1, delle Premesse, di contestuale approvazione della progettazione di cui al comma 2, lettera a);

4. Si rende noto infine che:

- a) gli atti disponibili, in formato elettronico, sono accessibili sulla Piattaforma di cui al Capo 1;

## 2.2. Chiarimenti

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti, è possibile chiedere chiarimenti e informazioni o presentare quesiti sulla procedura, diversi da quelli sul funzionamento della Piattaforma telematica.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere recapitate esclusivamente mediante la Piattaforma compilando a video l'apposito form;

- a) all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile per la loro evasione, entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) ad inviare la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta;
- c) a pubblicare la richiesta e la relativa evasione, in forma anonima, sulla Piattaforma, omettendo i riferimenti che possono identificare l'operatore economico;
- d) la Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o una sezione personale analoga accessibile solo al singolo Offerente; le richieste e le relative evasioni di cui alla lettera c) devono essere fatte e sono rese disponibili esclusivamente in tale collocazione della Piattaforma. In tal caso:
  - l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza del contenuto;
  - la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.3, comma 1;

3. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
- b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso;
- d) prendere atto che la Stazione appaltante non può formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
- e) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

4. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste:

- a) pervenute tardivamente;
- b) presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 o fatte telefonicamente se non confermate con le modalità di cui allo stesso comma 2.

5. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata.

## 2.3. Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Offerenti sono tenuti a indicare il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 3-bis del CAD da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese al domicilio digitale dell'Offerente. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta obbligatoriamente al momento dell'identificazione sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 1 e, se variata prima della presentazione dell'Offerta, riportata obbligatoriamente all'interno del DGUE di cui al punto 14.2;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
- c) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, devono essere segnalate tempestivamente alla Stazione appaltante;
- d) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso;
- e) gli Offerenti senza rappresentanza legale in Italia devono dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che

ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale e compatibile col sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata (in breve Regolamento «eIDAS»);

2. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:

- aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini;
- convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
- aggiudicazione o decisione di non aggiudicare;
- stipula del contratto;

b) il recapito al domicilio digitale (PEC) di cui al comma 1, ove non pubblicati nell'area personale della Piattaforma telematica, nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- eventuale provvedimento di esclusione;
- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate ai sensi della lettera a);

c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:

- in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata all'Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;
- che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti.

## **2.4. Responsabilità, scambi di informazioni, altre prescrizioni generali**

### **2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso**

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione dell'offerta, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta.
3. Fermo restando quanto previsto al punto 24.2, in materia di trattamento dei dati personali, l'accesso di cui al comma 2, è disciplinato dal punto 24.3.

### **2.4.2. Clausole di prevalenza**

1. Per quanto riguarda:

- a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura in astratto contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.2, comma 1;
- b) in merito alle condizioni di natura oggettivamente contrattuale esecutiva la prevalenza è riconosciuta ai documenti di cui al punto 2.1.2, comma 1;
- c) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva).

2. In tutti i casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alla disciplina del Codice dei contratti o del Regolamento generale, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi delle norme di cui al comma 1, lettera c).

### 2.4.3. Lingua e valuta utilizzate

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:
- in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefacente rispetto alla versione originaria.
  - in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, come previsto dal Capo 13 del Disciplinare.
2. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro.

## 3. Capo 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

1. Gli importi presunti e stimati dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni in affidamento, nonché del corrispettivo, sono definiti come segue:

<b>Importo totale:</b>	<b>Euro 94.547,56</b>	di cui
<b>1)</b>	Euro 91.547,56	Lavori, soggetti a ribasso
<b>2)</b>	Euro 3.000,00	Costi di sicurezza non soggetti ribasso

2. All'interno dell'importo dei lavori di cui al comma 1, rigo 1), soggetto a ribasso contrattuale, è stimata l'incidenza della manodopera, ricompresa nel predetto importo dei lavori, stimata in via presuntiva dalla Stazione appaltante nella misura di Euro 25.650,00 (euro venticinquemilaseicocinquanta).
3. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:
- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base dei prezziari di riferimento per il settore in argomento, anche tenendo conto di eventuali adeguamenti e scostamenti, oltreché sulla base di analisi dei prezzi, come indicato nella documentazione progettuale e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;
  - quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Brescia e provincia;
  - anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo della manodopera (CM) è ritenuto congruo.
  - tutti gli importi indicati nel presente documento sono sempre al netto dell'I.V.A. alle aliquote di legge.
4. Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 6.3, sono individuate le categorie con le relative classifiche, ai sensi delle norme richiamate all'articolo 6, comma 1, delle Premesse e alla classificazione di cui al comma 2 dello stesso articolo delle Premesse, dove l'individuazione del «Tipo di qualifica» è riferita all'elenco delle diverse condizioni di qualificazione

elencate al citato articolo 6, comma 2, come segue:

categoria	Declaratoria sintetica	Tipo di qualifica	Importo	Class.	%
<b>A MISURA</b>					
<b>A)</b>	<b>CATEGORIA PREVALENTE:</b>				
<b>OG 9</b>	impianti per la produzione di energia elettrica	<b>b.3</b>	<b>Euro 69.547,56</b>	<b>I</b>	<b>74</b>
<b>B)</b>	<b>CATEGORIA SCORPORABILE:</b>				
<b>OS 30</b>	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	<b>b.2</b>	<b>Euro 22.000,00</b>	<b>I</b>	<b>26</b>

a) la categoria di **opere generali «OG9»**, individuata al primo rigo della Tabella che precede, è la categoria **prevalente**. Trattandosi di lavori di importo non superiore a 150.000, l'attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) la categoria di opere **«OS 30»** (in quanto il suo importo supera il 10% dell'importo totale dei lavori), individuata al secondo rigo della Tabella che precede, è la categoria di **opere scorporabili**. Trattandosi di lavori di importo non superiore a 150.000, l'attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale. Per tali lavori dovranno comunque essere rilasciate le certificazioni previste dalla normativa vigente.

c) l'eventuale possesso della qualificazione SOA nella categoria **OG11** in classifica **I** assorbe il possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS 30.

- I lavori e i Costi della sicurezza di cui al comma 1 sono determinati interamente a misura, eventuali diverse prescrizioni sono da intendersi automaticamente allineate.
- L'avvalimento e il subappalto, nei limiti della loro ammissibilità, sono disciplinati rispettivamente al Capo 7 e al Capo 8.

### 3.1. Durata

- La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **70 (settanta) giorni**.
- I termini di cui al comma 1:
  - per quanto riguarda le fasi possono variare nei limiti previsti dal CSA;
  - sono al netto di eventuali sospensioni o interruzioni come previste dallo Schema di contratto;

### 3.2. Opzioni e rinnovi, modifiche al contratto

- Sono ammesse modifiche al contratto esclusivamente nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e nei casi previsti dallo Schema di contratto.
- Non sono previsti opzioni e rinnovi.

### 3.3. Suddivisione in lotti

- L'appalto è costituito da un unico lotto; ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software, degli elaborati e soprattutto dei rapporti con le autorità e degli adempimenti provvedimenti che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti;
- La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici e dalla possibilità di affidamento delle prestazioni di cui al Capo 3, comma 5.

## **4. Capo 4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **4.1. Operatori economici che possono concorrere**

*(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)*

1. La partecipazione al procedimento è riservata **esclusivamente** agli operatori economici appositamente invitati dalla Stazione appaltante, tra quelli di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, ovvero:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - e) i Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, da almeno due Operatori economici stabiliti in paesi diversi dell'Unione europea.
  - f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.
2. La partecipazione al procedimento è infine ammessa agli Operatori economici di cui al comma 1:
  - a) riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e 48 del Codice dei contratti;
  - b) riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
  - c) aderenti aggregati a un contratto di rete di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

### **4.2. Particolari fattispecie di Offerenti**

#### **4.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici**

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
  - a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
  - b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che ha rogato l'atto e le condizioni di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000.
2. Nella dichiarazione o nell'atto di cui al comma 1, devono essere indicati i lavori o le parti di lavori, per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere, in conformità al punto 6.4, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo gli Operatori economici che eseguono le prestazioni.

#### **4.2.2. Consorzi di cooperative e Consorzi stabili**

1. Ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione dei lavori; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
  - b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata»);
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b) non opera se il consorzio per il quale il consorzio Offerente concorre e designato per l'esecuzione è a sua volta un consorzio di imprese o un consorzio di cooperative; a questi consorzi di secondo livello (cosiddetti di consorzi «a cascata»), si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera a) e, in quanto compatibile, lettera b).

#### **4.2.3. Contratti di rete**

1. Le aggregazioni di rete (rete di imprese o rete mista tra diversi Operatori economici) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
  - c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.
2. In ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

#### **4.2.4. Disciplina delle forme di partecipazione e divieti di partecipazione plurima**

1. In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:
  - a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di lavori e la misura maggiore dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
  - b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
  - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
  - d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se componenti l'Offerente in una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri di pertinenza, ai sensi del punto 6.1.
2. Si richiamano i principi di cui al punto 2.4.2, comma 1, lettera c), anche in relazione agli Offerenti espressione di realtà plurisoggettive quali le Forme aggregate e i consorzi.

#### **4.2.5. Divieto di partecipazione plurima**

1. Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:
  - a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
  - in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
  - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorzio di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
- b) un Operatore economico non può inoltre:
- partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
  - costituirsi ausiliario di più Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 2, sono esclusi ambedue gli Offerenti e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.
3. Le condizioni ostantive di cui al comma 2 trovano applicazione anche se le condizioni non ricorrono direttamente tra gli Operatori offerenti se tra essi sussiste una comunanza di interessi o di centri decisionali che riconducano ad un collegamento nella formazione dell'Offerta.

## **5. Capo 5. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE**

1. Tutte le condizioni e le relative dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai fini del comma 3, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti.
2. Si raccomanda a ogni Operatore economico, sia nel DGUE che in altre dichiarazioni, di evitare dichiarazioni ripetitive di quelle già previste dal DGUE e dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi, che riguardano altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata, in quanto non riferite all'Operatore economico dichiarante e che, oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non sono idonee ai fini della dichiarazione di sussistenza o meno dei motivi di esclusione.
3. Le condizioni di cui al presente Capo 5 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere per tutta la durata del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del Codice dei contratti, i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti, come individuati al presente Capo, punti da 5.1 a 5.4, non si applicano a Operatori economici o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 o 24 del Codice antimafia, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Trovano sempre applicazione i motivi di esclusione per i mancati adempimenti di cui ai punti 5.5 e 5.6.

### **5.1. Motivi di esclusione di natura penale (art. 80, comma 1, del Codice dei contratti)**

#### ***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)***

1. L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 5.2, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014.
2. L'esclusione di cui al comma 1 è inoltre disposta se sussiste, un provvedimento penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

## **5.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 80, comma 2, del Codice dei contratti)**

### ***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)***

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, di cause di decadenza, sospensione o divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa previsti rispettivamente dall'articolo 67 e dall'articolo 84, comma 4, del citato Codice antimafia.
2. L'esclusione non opera se il Tribunale competente, prima della data di presentazione dell'offerta, ha disposto per l'Operatore economico il provvedimento di controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia che comporta un effetto sospensivo dell'interdittiva antimafia. Quest'ultima resta in essere e l'esclusione è confermata se il controllo giudiziario è adottato successivamente alla presentazione dell'offerta.

## **5.3. Destinatari dei motivi di esclusione (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti)**

### ***(individuati nella Parte II, sezione B, del DGUE)***

1. L'esclusione per i motivi di cui ai punti 5.1 e 5.2, si applica nel caso ricorrano per l'Operatore economico o per un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dello stesso, o di una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, attualmente in carica, oppure per uno o più d'una dei seguenti soggetti:
  - a) in caso di ditta individuale: il titolare dello studio;
  - b) in caso di società di persone (società di fatto o società in nome collettivo): tutti i soci;
  - c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
  - d) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
    - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
    - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;
  - e) i procuratori se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
  - f) i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale.
2. In caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, l'esclusione si applica anche nel caso uno dei motivi di esclusione di cui ai punti 5.1 e 5.2, ricorra:
  - a) per il socio unico persona fisica, per il socio di maggioranza inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) o ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - b) per il socio di maggioranza, anche intermediato da un'altra società maggioritaria, che eserciti i poteri di controllo per effetto della propria partecipazione di maggioranza con un ruolo dominante all'interno della compagine societaria, determinando e condizionando, l'attività dell'Operatore economico offerente (cosiddetto «socio sovrano»).
3. I motivi di esclusione di cui ai punti 5.1 e 5.2 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 e al comma 2, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara, salvo che l'Operatore economico non dimostri che vi sia

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

4. Ai fini del comma 3, per persone fisiche cessate dalla carica si intendono anche i soggetti di cui al comma 1, riconducibili all'Operatore economico cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda, se il contratto di cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda è stato stipulato nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

#### **5.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria**

##### **5.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 80, comma 4, del Codice dei contratti)**

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)*

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
  - a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, del d.P.R. n. 632 del 1973, stabilito in euro 5.000,00 (cinquemila), di cui all'articolo 80, comma 4, settimo periodo, del Codice dei contratti;
  - b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) oppure al rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. L'esclusione può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento:
  - a) di imposte e tasse nella misura, al netto di sanzioni e interessi, pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto; si applica la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2022 (in G.U n. 239 del 12 ottobre 2022);
  - b) di contributi previdenziali nella misura superiore a quella di cui al comma 1, lettera b).
3. L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per impegno perfezionato si intende la valida presentazione dell'istanza di rateizzazione al competente ente creditore, in assenza del suo rigetto.

##### **5.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere da a) a e), del Codice dei contratti)**

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)*

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
  - a) la Stazione appaltante dimostri con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X del Codice dei contratti;
  - b) si trova in stato di fallimento o è soggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo, se ha cessato le sue attività o si trova in altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di normative nazionali; l'esclusione non opera qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2;
  - c) la Stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'Operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
  - c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) la Stazione appaltante dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'Operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza ovvero ricade in

situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

f) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui agli articoli 67 e 42 del Codice dei contratti, che non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 80, comma 5, lettera f-bis, del Codice dei contratti;

i) ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della Stazione appaltante, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice dei contratti.

2. In deroga al comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere:

a) se in possesso dell'autorizzazione del competente organo della procedura fallimentare, con acquisizione della relazione di un professionista abilitato contenente le attestazioni di conformità al piano concordatario e di ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che gli altri Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

## **5.5. Motivi di esclusione della normativa nazionale (art. 80, comma 5, lettere da f) a m))**

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)*

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 o ha violato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge citata, ai sensi dell'articolo 47 comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

2. La condizione di cui al comma 1, lettera m), integra le cause di esclusione di cui al punto 4.2.4, comma 2.

## **5.6. Motivi di esclusione obbligatori previsti dalla legge di gara**

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri 7, 8 e 9 del DGUE)*

1. E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.2, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del

2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

2. È escluso l'Operatore economico che non dichiara di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il protocollo di legalità/patto di integrità di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera d), ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia.
3. È escluso l'Operatore economico che non dichiara di aver preso visione integrale dei luoghi oggetto di intervento e di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2.1.2. Con tale dichiarazione l'Offerente prende atto che la stessa non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734). Tale dichiarazione, è una condizione autonoma e indipendente dagli obblighi di cui al Capo 10.
4. Ai sensi dell'articolo 47 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è escluso l'Operatore economico che occupi più di 50 (cinquanta) lavoratori dipendenti, che non presenti copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 Codice delle pari opportunità, corredato dall'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

#### **5.7. Altri obblighi inerenti pari opportunità, generazionali e di genere PNRR**

##### ***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 10 del DGUE)***

Per quanto concerne le pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, l'aggiudicatario dovrà adempiere a quanto previsto dall'art 47 del DL 77/2021 e s.m.i. e al citato DPCM 7/12/2021, con il rispetto in particolare della produzione del Rapporto periodico sulla situazione del personale, della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e della Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999, di cui DL 77/2021 commi 1, 2, 3, 3 bis, 6 e al comma 9 per le relative pubblicazione sul sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto attiene all'obbligo assunzione del comma 4, si ritiene che possa essere derogato ai sensi del comma 7, del medesimo articolo, per agevolare la partecipazione della piccola-media impresa, prevista dalla normativa europea e nazionale, ed anche per non alterare gli equilibri di gara degli offerenti e di libera concorrenza, posto che l'importo contrattuale contenuto individua la presente procedura negoziata sotto la soglia comunitaria.

#### **5.8. Altri obblighi PNRR**

##### ***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 10 del DGUE)***

Gli offerenti prendono atto che i lavori oggetto del presente disciplinare, sono finanziati/cofinanziati da fondi PNRR e pertanto l'aggiudicatario dovrà attenersi al rispetto degli obblighi e principi derivanti dal finanziamento pubblico della Comunità europea.

In particolare, si chiede particolare raccomandazione:

- a) nella documentazione contabile, ai fini della tracciabilità del finanziamento europeo, su cui andrà apposta una particolare codifica, come da indicazioni che verranno fornite dagli uffici comunali.
- b) nel rispetto dei principi DNSH e dei CAM, come già indicati nel progetto, sia durante le lavorazioni e sia fornendo agli uffici comunali le dovute certificazioni e documentazioni a comprova dei relativi assolvimenti;
- c) massima diligenza nel rispetto delle tempistiche contrattuali, determinate in funzione delle specifiche scadenze imposte dal PNRR per l'intervento in argomento, il cui mancato rispetto comporta la revoca del finanziamento;
- d) facilitare le verifiche, per eventuali controlli in loco, dell'Unità PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati.

### **6. Capo 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)**

1. Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.

2. I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
3. Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi degli articoli 32, comma 7, e 82 del Codice dei contratti.
4. I requisiti di cui al presente Capo 6 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere efficacemente per tutta la durata del contratto.

### **6.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del codice dei contratti)**

#### ***(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1), del DGUE)***

1. A tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:
  - a) numero e località di iscrizione;
  - b) Codice dei contratti ATECORI e attività pertinente l'oggetto dell'affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
  - c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.
2. La sospensione dell'iscrizione al pertinente Registro è causa di esclusione.
3. Eventuali Operatori economici, legittimamente non iscritti nei registri di cui al comma 1, autorizzati ad eseguire i contratti di lavori da norme diverse, dichiarano l'iscrizione nel pertinente registro diverso che sia di legittimo presupposto all'attività.

### **6.2. Capacità economica e finanziaria**

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, non è richiesto il requisito dei fatturati generale o specifico.

### **6.3. Capacità tecniche e professionali**

1. Si raccomanda all'Operatore economico:
  - a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
  - b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici mandanti o consorziati; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata;

#### **6.3.1. Attestazione SOA**

##### ***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)***

1. In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso, anche con riferimento all'articolo 5, comma 4, delle Premesse, delle attestazioni SOA nella misura e alle condizioni indicate al Capo 3, comma 2, così riepilogati

a) Gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA nella categoria **OG9** in classifica **I**, soddisfano i requisiti di capacità economico-finanziaria.

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, in alternativa al possesso della qualificazione SOA di cui al successivo punto precedente può essere presentata una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico organizzativo richiesti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore in forza del combinato disposto di cui all'art. 83, comma 2, e dell'art. 216, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici).

I requisiti devono essere riferiti a lavori della medesima natura indicata nella nomenclatura della categoria di riferimento e riportata al punto 2.2 del presente avviso e devono essere riferiti all'ultimo quinquennio.

Con tale dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante deve essere certificato che:

- a) l'IMPORTO DEI LAVORI eseguiti mediante attività diretta dell'impresa nel quinquennio antecedente la data di

indizione della presente procedura, ammonta ad un importo non inferiore all'importo dei lavori (Euro 94.547,56). I lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara, riconducibili alla categoria prevalente OG9, classifica I)

b) il COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non sia inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti ai sensi del precedente punto a);

c) l'ATTREZZATURA TECNICA di cui si dispone è adeguata per l'esecuzione dei lavori in appalto

b) nella categoria OS 30 o, in alternativa nella categoria OG11 per le categorie scorporabili di cui al Capo 3, comma 4, lettera b), nella classifica e alle condizioni ivi riportate;

Ai sensi dell'articolo 63, del Regolamento generale, tutte le imprese attestata che utilizzano, ai fini della qualificazione, una attestazione SOA in classifica superiore alla II, devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015, nel settore IAF 28, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve risultare mediante annotazione in calce sull'attestazione SOA. In assenza di tale annotazione su un'attestazione SOA in classifica superiore alla II, l'efficacia e l'utilizzo di tale attestazione è automaticamente ridotta a tale classifica II. Tale condizione può essere oggetto di avvalimento esclusivamente se l'avvalimento è connesso indissolubilmente all'avvalimento dell'attestazione SOA sempre che quest'ultima non sia relativa a categorie per le quali l'avvalimento è vietato.

### **6.3.2. OMISSIS**

### **6.3.3. Requisiti di esecuzione**

1. Non costituiscono condizioni di ammissione ma solo condizioni di esecuzione, i seguenti requisiti, la cui disponibilità e dimostrazione deve essere accertata prima della stipula del contratto, ai sensi del punto 23.2, comma 6:

a) Abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, all'esecuzione, ove necessario, dei seguenti impianti:

--- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

--- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

--- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

--- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

--- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

--- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

--- impianti di protezione antincendio;

### **6.3.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice dei contratti)**

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 6.3.1, comma 3, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del Codice, pertanto la compilazione della Parte IV, Sezione D, del DGUE, può essere omessa.

## **6.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE**

### **6.4.1. Equiparazioni tra le forme di partecipazione e requisiti comuni**

1. Ai fini delle disposizioni del presente Disciplinare di gara si specifica che:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) nelle Forme aggregate l'Operatore economico che assume la quota maggiore di prestazioni e possiede i requisiti in misura maggioritaria, riveste il ruolo di capofila o capogruppo corrispondente al mandatario del raggruppamento temporaneo.

2. A tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché agli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 4.1, comma 2, a loro volta costituiti in forma di società, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di motivi di esclusione di cui al Capo 5 e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, di cui al punto 6.1, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

#### **6.4.2. Requisiti dei Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Offerenti**

*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE e nell'Allegato dello stesso DGUE)*

1. Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 6.4.1, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.
2. Ai fini del comma 1 trova applicazione la seguente disciplina:
  - a) i requisiti richiesti al punto 6.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica;
  - b) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in misura adeguata ai lavori che intende assumere, i seguenti requisiti:
    - di cui al punto 6.3.1, sono apportati dagli Operatori economici in coerenza e proporzione con le categorie di lavori e gli importi che ciascuno intende assumere;
3. Agli Offerenti non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna sempre ammessa purché ciascuno sia in possesso dei requisiti inerenti alle prestazioni che intende assumere. In ogni caso:
  - a) i requisiti devono essere coerenti con i lavori che intendono assumere ed eseguire;
  - b) ai singoli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario; in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.
4. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento generale, dopo l'aggiudicazione, gli Operatori in Forma aggregata possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, del contratto. In tal caso:
  - a) il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese;
  - b) tutti gli operatori riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento;
  - c) la società così costituita diventa la contraente subentrando nel rapporto contrattuale senza necessità di approvazione o autorizzazione, con la sola comunicazione alla Stazione appaltante; tale subentro non costituisce cessione del contratto.

#### **6.4.3. Micro, piccole e medie imprese**

*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)*

1. Ciascun Operatore economico deve indicare se si tratta di una microimpresa o di una piccola o media impresa, secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 recepita nell'ordinamento italiano dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005).

#### **6.4.4. Operatori economici cooptati**

1. Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici, in analogia con l'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale.

2. Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; in ogni caso:
  - a) devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
    - di non incorrere in alcuna dei motivi di esclusione di cui al Capo 5;
    - di possedere i requisiti di professionalità, indicando gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 6.1;
    - di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente;
  - b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
  - c) non possono eseguire prestazioni in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto; in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende cumulativo per tutti gli Operatori economici cooptati;
  - d) possono eseguire prestazioni solo nei limiti delle proprie competenze professionali.
3. L'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente ma quest'ultimo non può provvedere a sostituirlo.

#### **6.4.5. Modifiche soggettive alle Forme aggregate**

1. È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l'avvenuta presentazione dell'Offerta, salvo i casi di cui all'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter; a tal fine:
  - a) è ammesso il recesso di una o più Operatori economici raggruppati, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati servizi in gara, esclusivamente:
    - per esigenze organizzative dell'Offerente in Forma aggregata;
    - per il sopraggiungere di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
  - c) in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell'Offerta;
  - d) il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell'Offerta.
2. Nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell'Offerente in Forma aggregata, l'Operatore economico recedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale mandatario o mandante, della stessa Forma aggregata.

#### **6.4.6. Disposizioni per le Forme aggregate di tipo verticale o misto e sub-raggruppamenti**

1. Se più Operatori economici all'interno dell'Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 6.3.1, relativi alla medesima Categoria di lavori di cui al Capo 3, comma 2, si verifica la fattispecie della Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:
  - a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell'ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
  - b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 6.4.2 in quanto compatibile.
2. Le informazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono risultare dalla documentazione amministrativa mediante i DGUE pertinenti o gli allegati del medesimo.

#### **6.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i Consorzi stabili**

##### ***(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, e nella Parte IV, del DGUE)***

1. Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabile ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al Capo 6; In particolare:
  - a) i requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione;
  - b) i requisiti di cui al punto 6.3.1 devono essere posseduti dal Consorzio Offerente;

- c) le certificazioni di qualità cui al punto 6.3.4 devono essere possedute dal Consorzio Offerente oppure da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 19-bis, del Codice dei contratti, la disciplina di cui al punto 6.4.5 trova applicazione anche ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili.
- 3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, del Codice dei contratti, limitatamente ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del predetto Codice, i requisiti di cui alle lettere b) e c) possono essere posseduti secondo il principio della «cumulo alla rinfusa».

## **7. Capo 7. AVVALIMENTO**

### **7.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento**

#### *(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)*

- 1. Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati "ausiliari"), alle condizioni e con le limitazioni di cui al presente Capo 7:
  - a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
    - generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 5;
    - di idoneità professionale di cui al punto 6.1;
    - quelli di cui al punto 6.3.1 (attestazioni SOA) comma 1, lettera b);
- 2. Non è ammessa alcuna forma di avvalimento degli elementi dell'Offerta al Capo 16.

## **8. Capo 8. SUBAPPALTO**

### **8.1. Subappalto facoltativo**

#### *(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)*

- 1. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, come applicato in conformità al diritto comunitario interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'Offerente indica le parti dei servizi previste dal contratto che intende subappaltare tenendo presente che in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 2. Non è ammesso il subappalto di prestazioni:
  - a) a loro volta già affidate in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
  - b) a favore di mandanti o mandatarî in Forma aggregata con l'Offerente o cooptati dall'Offerente;
  - c) a favore di consorziati indicati per l'esecuzione da parte dei consorzi di cui al punto 4.2.2, comma 1;
  - d) in misura tale per cui all'Appaltatore siano riservati solo lavori di un valore o contenuto simbolico oppure prestazioni strumentali che di per sé sole non contribuiscono oggettivamente e materialmente all'esecuzione dell'opera (quali apprestamenti di cantiere, scavi, forniture).
- 3. Non costituiscono subappalto:
  - a) le attività di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti;
  - b) le prestazioni affidate:
    - dal Consorzio ai propri consorziati, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti;
    - le prestazioni affidate all'Operatore economico cooptato, nei limiti i cui al punto 6.4.4;
  - c) le attività che in forza di specifiche norme devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità infungibili quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
  - d) le eventuali attività di analisi e indagine, da effettuare in sito o in laboratorio durante l'esecuzione del contratto, sia previste dal contratto stesso che oggetto di modifiche ammissibili allo stesso ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, se imposte dal RUP o richieste dalla Direzione dei lavori purché autorizzate preventivamente dal RUP.
- 4. Non sono previsti limiti quantitativi generalizzati e indistinti al subappalto, fermi restando il divieto di subappalto integrale dei lavori e il rigoroso rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 5. In ogni caso trova applicazione l'articolo 105, comma 2, periodi primo e sesto, comma 4 (necessità di preventiva indicazione in gara e di specifica autorizzazione) nonché commi da 7 a 20 e comma 22, del Codice dei contratti.

## 9. Capo 9. GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZA C.A.R.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **non è richiesta la garanzia provvisoria** di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, né l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva previsto dal comma 8 della stessa norma.
2. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" come previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, dieci giorni prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare una polizza di assicurazione che copra i danni da esecuzione  
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
    - i. per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui ai punti ii) e iii),
    - ii. per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
    - iii. per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
    - iv. R.C. 1.000.000,00 € compresa manutenzione estesa di 12 mesi da CRE;
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

## 10. Capo 10. SOPRALLUOGO

### 10.1. Presa visione dei luoghi

1. È obbligatorio il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Codice. A tale scopo:
  - a) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che l'Offerente deve allegare alla documentazione amministrativa di cui al Capo 14;
  - b) il sopralluogo deve avvenire con l'accertamento dello stesso da parte di un incaricato della Stazione appaltante;
  - c) considerato che l'accesso ai luoghi deve essere controllato, trovano applicazione le condizioni e di cui al comma 2 e al punto 10.2;
  - b) la mancata effettuazione della presa visione dei luoghi mediante gli adempimenti di cui al presente punto 10.1, nei termini e alle condizioni del presente Disciplinare, è causa di esclusione dalla gara;
  - c) l'omissione della documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e risulta provato dagli atti con data certa acquisiti o disponibili presso la Stazione appaltante;
  - d) nel solo caso la documentazione di cui alla lettera c) sia stata omessa per mera dimenticanza, l'Offerente può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, anche informale di cui al punto 14.2, che si conclude con l'esclusione se l'Offerente non fornisce prova documentale di tale documentazione munita di data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
2. Ai fini della presa visione dei luoghi:
  - a) la stessa può essere effettuata solo nei giorni ed orari che verranno comunicati all'operatore economico a seguito di specifica richiesta presentata come indicato alla successiva lettera b);
  - b) deve essere prenotata a pena di irricevibilità **entro le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2023** con apposita richiesta, corredata dalla denominazione dell'Operatore economico richiedente, presentata mediante la Piattaforma telematica;
  - c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata agli Offerenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo;
  - d) se non diversamente disposto nei singoli casi, le comunicazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) sono fatte con i mezzi di cui al punto 2.2.
3. L'effettuazione del sopralluogo non esime l'offerente dalla presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al punto 5.6. comma 3.

## 10.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi

1. Gli adempimenti di cui al punto 10.1 devono essere effettuati personalmente:
  - a) dall'Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:
    - un proprio legale rappresentante;
    - un procuratore speciale come risultante dai registri camerali ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile e, a tale scopo equiparato a tutti gli effetti al legale rappresentante;
    - un proprio direttore tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 263 del 2016;
  - b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell'Offerente; in tal caso l'atto di procura o di delega deve indicare i soggetti coinvolti (rappresentato delegante e rappresentante delegato), essere sottoscritto con firma autografa del rappresentato delegante senza necessità di autenticazione notarile; trattandosi di atto unilaterale è sufficiente la sottoscrizione di questi e non necessita di firma per accettazione del delegato, in applicazione degli articoli 1392, 1393, 1396, 1398, 1399 del codice civile in quanto compatibili.
2. In caso di Offerenti in Forma aggregata, in relazione al regime della solidarietà tra gli Operatori economici di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, gli adempimenti di cui al punto 10.1 devono essere effettuati:
  - a) dall'Operatore economico mandatario se la Forma aggregata è già stata perfezionata;
  - b) da tutti gli Operatori economici, mandatario e mandanti, se la Forma aggregata non è ancora perfezionata ma si è in presenza del solo impegno alla sua costituzione;
  - c) nel caso di cui alla lettera b), gli adempimenti di cui al punto 10.1 devono essere effettuati:
    - mediante i rispettivi soggetti di cui al comma 1, lettera a);
    - mediante uno o più soggetti di cui al comma 1, lettera b) con deleghe distinte o una delega unitaria, ad uno o più delegati a condizione che tutti gli Operatori economici abbiano conferito la delega;
    - i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono delegare il mandatario a conferire la delega anche per conto delle mandanti al soggetto che effettua il sopralluogo; fuori da questo particolare caso i delegati non possono delegare o subdelegare l'adempimento;
  - d) in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative gli adempimenti di cui al punto 10.1 devono essere effettuati dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del Consorzio oppure degli Operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre e indicati come esecutori; si applicano le condizioni soggettive di cui alla lettera c) in quanto compatibili.
3. In ogni caso il soggetto che si presenta al sopralluogo deve esibire un proprio documento di riconoscimento, un documento che attesti il legame giuridico con l'Operatore economico per conto del quale effettua il sopralluogo e, se delegato, copia della procura o della delega ai sensi dell'articolo 1393 del codice civile, richiesta al comma 1 o al comma 2, lettera c).
4. Nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più Offerenti; in caso di violazione il sopralluogo si ha per non eseguito.

## 11. Capo 11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

### 11.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC :

1. Trattandosi di importo di lavori inferiore ad Euro 150.000,00 non è dovuta alcuna contribuzione da parte degli operatori economici, come previsto dalla deliberazione Anac n. 621 del 20 dicembre 2022

### 11.2. Servizio FVOE (già AVCPSS) e PASSOE per gli Operatori economici

1. Il sistema AVCPASS non è più applicabile, essendo sostituito da servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in breve «FVOE») istituito presso la Banca Dati di ANAC al quale tutti gli Operatori economici devono registrarsi mediante l'apposita procedura, mediante la funzionalità di accesso ai servizi riservati.
2. Il servizio di cui al comma 1 è stato istituito con delibera del Consiglio di ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (un G.U. n. n. 249 del 24 ottobre 2022), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti, alla quale si rinvia per tutte le informazioni in merito.
3. Gli Operatori economici registrati al servizio FVOE dopo aver effettuato l'accesso al portale di ANAC:
  - a) indicano al sistema il CIG di cui al punto 11.1, comma 1, lettera c);

- b) ottengono il **PASSOE** rilasciato dal sistema (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il FVOE) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- c) resta fermo l'obbligo di fornire in gara le dichiarazioni, le autocertificazioni e ogni altro atto richiesti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione e ogni altro adempimento richiesto;
- d) la registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici coinvolti (offerenti, raggruppati mandatarî e mandanti, consorziati, ausiliari) e tutti devono ottenere il **PASSOE**;
- e) Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al Capo 13, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

## 12. Capo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

### 12.1. Presentazione dell'Offerta

1. L'Offerta è presentata con le modalità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di cui al Capo 1; a tale scopo l'Offerta caricata sulla Piattaforma è composta dalle seguenti buste telematiche:
  - a) «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 14;
  - b) «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Busta dell'Offerta economica**», la busta contenente la dichiarazione di **Offerta economica** costituita dall'Offerta di prezzo e degli altri documenti integrativi dell'Offerta economica, di cui al Capo 15.
2. La mancata presentazione dell'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità costituisce causa irricevibilità dell'offerte e causa di esclusione dalla gara.
3. Ferme restando le condizioni sulla tardività della presentazione e il termine durante il quale l'Offerta è vincolante, prima della scadenza prevista per la presentazione delle Offerte:
  - a) l'Offerente può ritirare la propria Offerta già presentata, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata, dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario;
  - b) è ammessa esclusivamente la sostituzione integrale dell'Offerta già consegnata con altra nuova Offerta, mentre non sono ammesse integrazioni all'Offerta già recapitata, integrazioni o sostituzioni di singoli documenti o single dichiarazioni o delle singole buste interne all'Offerta;
  - c) L'Offerta ritirata è archiviata dalla Piattaforma telematica, non può essere ripresentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b).

### 12.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
  - a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al punto 14.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 14.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
  - b) l'eventuale documentazione prodotta:
    - in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
    - in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
  - c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:
    - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
    - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone

fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale o dal certificato o visura del certificato di cui al punto 6.1, comma 2, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla sua dichiarazione sostitutiva.

2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata ai sensi del CAS; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.
3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»).

### 12.3. Imposta di bollo

1. L'Offerta deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici//00), ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, con riferimento alla domanda di partecipazione o al DGUE oppure a qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione (a prescindere dalle sue dimensioni), mediante una delle seguenti modalità, che deve comunque risultare dalla documentazione:

a) in modo virtuale, indicando sulla documentazione o su una dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assoluta in modo virtuale» corredata dagli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

b) in modalità telematica tramite il sistema «PagoPA», anche a mezzo carte di debito o di credito, tramite intermediari convenzionati o autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate o mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «\_\_\_\_\_», sezione «Erario», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» e il CIG;

c) acquistando la marca da bollo cartacea, applicandola sulla domanda di partecipazione o sul DGUE oppure su qualunque supporto o documento che tiene luogo della domanda di partecipazione, prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, senza necessità di annullamento;

d) gli Operatori economici di altri paesi senza rappresentanza in Italia o che non hanno accesso ai sistemi di cui alle lettere a) o b), possono versare l'imposta mediante Bonifico SEPA sul conto corrente di Banca d'Italia, identificato con il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 (BIC/SWIFT: BITAITRRENT), con il nominativo del debitore, indicando nella causale «Imposta di bollo» e il CIG;

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta; tuttavia, il mancato assolvimento dell'imposta è inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972) salvo che la stessa imposta risulti assolta su un documento inserito nella Busta dell'Offerta tecnica o nella Busta dell'offerta economica aperte prima della conclusione della gara.

## 13. Capo 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

### 13.1. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (nella busta «A») e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:

--- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;

--- la mancata presentazione di elementi a corredo delle condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

--- la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza solo in fase esecutiva, sono sanabili;

c) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;

d) non possono essere rimediate o regolarizzate l'esibizione o la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;

e) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come causa di esclusione o inderogabili.

2. A completamento dei casi di cui al comma 1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo comma 3, gli Offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;

--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;

--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;

c) che, in caso di Forma aggregata:

--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 6.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;

d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) che, in caso di avalimento:

--- hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;

--- non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione;

f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un Operatore economico fuori dai casi di cui al punto 6.4.5.

3. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza con le modalità di cui al punto 2.3:

- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 13.1, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
  - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
  - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio, salvo il caso nel quale la sua mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza, errore di fatto o di diritto o palese sviamento nella richiesta della Stazione appaltante richiedente.

### 13.2. Soccorso istruttorio informale

1. La Stazione appaltante:
  - a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta diretta via telefono o altro canale telematico oppure posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
  - b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 13.1;
  - c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. La Stazione appaltante può annullare o revocare la richiesta di soccorso istruttorio se accerti la sua arbitrarietà, l'inutilità o la presenza sin dall'origine di quanto richiesto; tale fattispecie può avvenire anche tacitamente, per *facta concludentia*, prima dell'aggiudicazione o prima dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo, purché la relativa circostanza sia riportata a verbale.

## 14. Capo 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta «A»)

### 14.1. Contenuto della Documentazione amministrativa

1. Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui al punto 14.2 da parte dell'Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, con la necessaria individuazione degli stessi Offerenti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.
2. Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 12, è costituita:
  - a) dal DGUE di cui al punto 14.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
    - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Offerente, nonché le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata (raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete);
    - la qualificazione giuridica di cui al Capo 4, come Operatore diverso dall'Offerente ma coinvolto da quest'ultimo (ausiliario, cooptato, cedente o affittante azienda o ramo d'azienda);
    - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 5;
    - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 6;
    - le eventuali condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 7;

- le eventuali condizioni relative al subappalto di cui al Capo 8;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
  - l'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al Capo 10;
  - il PASSOE acquisito presso il sistema FVOE di ANAC di cui al punto 11.2;
- c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 14.3.

## 14.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 5 e il Capo 6, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 12.2;
- c) devono riguardare tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cooptati, nonché cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
- d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.2 del presente Disciplinare, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione è rilasciata.

2. Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui all'articolo 5, comma 3, delle Premesse, rispettivamente alla lettera c) e alla lettera d):

- a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che con adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione di cui rispettivamente al Capo 5 e al Capo 6;
- b) relativamente ai motivi di esclusione aventi natura soggettiva di cui al punto 5.1 del Disciplinare, in quanto riferiti ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.3 del Disciplinare, compresi i motivi di esclusione aventi natura antimafia, devono essere sottoscritti da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate, oppure dal legale rappresentante di cui alla lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, che ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alla lettera b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
  - all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), che sottoscrive l'Offerta, singolo, mandatario o mandante;
  - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, progettista, oppure cedente o affittante l'azienda nell'anno precedente);
  - ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 5.3, appartenenti agli Operatori economici di cui alla presente lettera c).

3. Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara. A tale scopo si precisa e si prescrive quanto segue:

- a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea nell'ambito del sistema «E-Certis» di cui all'articolo 61, paragrafo 3, della Direttiva oppure nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, anche se convertito in formato PDF, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) trovano applicazione le lettere b) e c) del presente comma.

- b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono largamente incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il presente Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli standardizzati di cui alla lettera a);
- c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso;
4. La Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

### 14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.
2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:
- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;
- b) atti formali di contestazione in materia di imposte, tasse contributi:
- di addebiti di imposte o contributi;
  - richieste di rateizzazione ed eventuali atti di accoglimento delle richieste di rateizzazione;
- c) atti formali di contestazione:
- di addebiti di imposte o contributi, corredata dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;
  - di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;
- d) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;
- e) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
- autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
  - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
  - relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
- f) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
  - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia.
3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri soggetti privati:
- a) contratti di avalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civili (cosiddetto «avalimento infragruppo»);
- c) atti e provvedimenti:
- di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
  - di *self cleaning* e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo

- 80, commi 7, 8 e 10-bis, del Codice dei contratti;
- d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione, non ancora annotati nei registri professionali pertinenti;
  - e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
  - f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al punto 5.2 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 5 o ai criteri di selezione di cui al Capo 6 del Disciplinare di gara;
  - g) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

#### 14.4. Documentazione degli Operatori economici

1. In fase di gara, ai fini della partecipazione e dell'ammissione, gli Operatori economici, in qualunque forma coinvolti (Offerenti singoli o in Forma aggregata, ausiliari, cooptati, cedenti o affittanti l'azienda), possono limitarsi a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 in luogo della documentazione originale relativa ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e dei requisiti di selezione di cui al Capo 6, finalizzate e con i contenuti oggetto di successivi accertamenti e verifiche di cui al comma 2.
2. Ai fini degli accertamenti d'ufficio sull'effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni dichiarate come al comma 1, si applica l'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, mediante il sistema FVOE di cui al punto 11.2, ove la Stazione appaltante abbia ritenuto di farsi ricorso a tale sistema. Nei casi in cui l'accertamento non sia possibile tramite tale sistema o nei casi di mancato ricorso a tale sistema, così come in tutti i casi non sia oggettivamente possibile l'accertamento d'ufficio, la Stazione appaltante richiede espressamente e direttamente all'Operatore economico la documentazione a comprova della relativa dichiarazione. Il possesso delle certificazioni richieste o previste al punto 6.3.4 è accertato d'ufficio presso la banca dati di ACCREDIA.

### 15. Capo 15. OFFERTA ECONOMICA (Busta «B»)

1. L'Offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul corrispettivo stimato totale dell'appalto di cui al rigo 1) della tabella del Capo 3, comma 1, con le modalità e alle condizioni che seguono:
  - a) il ribasso è indicato compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed inserito nella documentazione di gara sulla Piattaforma telematica;
  - b) il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere e, in ogni caso, con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
  - c) ai fini contrattuali il ribasso è unico e si applica all'importo posto a base di gara e si estende all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara, nonché alle prestazioni oggetto di eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti.
2. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:
  - a) dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 12.2;
  - b) nelle **Forme aggregate non ancora costituite**, tra cui i raggruppamenti temporanei costituendi, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti, la sottoscrizione di cui alla lettera a), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
3. A pena di esclusione l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
  - a) oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al rigo 2) della tabella del Capo 3, comma 1;
  - b) costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).

4. Il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al rigo 2) della tabella del Capo 3, comma 1, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto.

## 16. Capo 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta dei minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice dei Contratti pubblici; l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al capo 3, punto 1) numero 1), espresso con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 15, comma 1, lettera b

## 17. Capo 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
- fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti;
  - in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
    - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 12, del Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza richiamati al punto 24.2, comma 4, lettera f);
    - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
    - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
  - si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
    - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 13;
    - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 20;
  - le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
  - nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
2. Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 2.2.
3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni di anticipo dei quali almeno due non lavorativi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di ammissione sono esclusi:
- senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
    - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
    - non consente l'individuazione degli Offerenti;
    - non contiene l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno della documentazione amministrativa;
  - gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avalimento di cui al punto 5.6.

## 18. Capo 18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 14, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 6, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.
2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
  - a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 12.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
  - b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
    - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 13, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
    - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
  - c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
    - Motivi di esclusione di cui al Capo 5, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
    - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
    - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
    - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
    - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
  - d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
  - e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 7.2, commi 1, 3 e 4.
3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che:
  - a) non hanno dichiarato di impegnarsi all'accettazione e alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2.1.1, comma 1, lettera d), ai sensi del punto 5.5, comma 1;
  - b) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 10;
  - c) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 11.1.
4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:
  - a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1;
  - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
  - c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
  - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
    - risultano falsi o mendaci;
    - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente

Disciplinare di gara;

--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
  - a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
  - b) ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
  - c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

## **19. Capo 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

### **19.1. Gestione delle Offerte economiche**

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni oppure con differimento ad altra data e ora, di cui al Capo 17, comma 3, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:

- il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
  - c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
  - d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
  - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
    - a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 15, comma 2;
    - b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al Capo 15, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o un aumento rispetto al prezzo a base di gara.
  3. Sono altresì escluse le offerte:
    - a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
    - b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
    - c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

### **19.2. Formazione della graduatoria provvisoria**

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti in apposite cartelle di file

## **20. Capo 20. VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE OD ANORMALMENTE BASSE**

### **20.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:**

Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (CINQUE) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.3, **in seduta pubblica** e procede al calcolo della soglia di anomalia, secondo quanto previsto dall'articolo 97, commi 2 e 2-bis, del Codice come sotto richiamato, procedendo poi all'esclusione automatica delle offerte anomale:

1) Quando **il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

*a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

*b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*

*c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);*

*d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*

2) Quando **il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

*a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

*b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*

*c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*

*d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);*

*e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*

## **20.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:**

a) ai sensi dell'articolo 97, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;

b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

c) *ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:*

**--- si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);**

**--- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all'esclusione automatica e, fermo restandone la facoltà, trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3,**

## **20.3. Disciplina della verifica**

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 20.2, lettera c), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 20.4;

b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;

c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni

- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
  - e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
  - f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
  - g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);
  - h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;
  - i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.
2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:
- a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 19.2, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
  - b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
  - c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
  - d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
  - e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

## **20.4. Contenuto specifico delle giustificazioni**

### **20.4.1. Contenuto specifico delle giustificazioni**

1. Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:
- a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
  - b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto al punto 12.2, comma 2, devono essere redatte e presentate con i contenuti e sono trattate analogamente alle previsioni del punto 15.3, comma 4.
2. Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo con stime dettagliate a dimostrazione di eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:
- a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante e devono riguardare:
    - l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
    - le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
    - le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
    - l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice dei contratti;
  - b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:

--- basate su prezzi proposti in contratti di subappalto, di forniture o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

--- contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono ammesse le giustificazioni che:

--- non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;

--- in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

--- in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

3. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

b) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

c) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

--- direzione dell'Operatore economico;

--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;

--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

--- imposte e tasse;

--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;

--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d) a un ragionevole utile d'impresa.

4. Le giustificazioni devono tener conto dei diversi oneri e costi che l'Offerente deve affrontare per l'attuazione delle misure, degli adempimenti e degli scostamenti, rispetto alla base di gara, previsti dalla propria Offerta tecnica, eventualmente sviluppando un computo metrico estimativo di tali misure, adempimenti e scostamenti, effettuato secondo i criteri contabili ed economici utilizzato dal progetto posato a base di gara.

#### **20.4.2. Giustificazioni in materia di costo della manodopera**

1. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'effettiva condizione contrattuale dell'Offerente, con riferimento al costo del personale:

a) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali e aziendali di pertinenza;

b) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

c) anche qualora coerenti con le condizioni di cui alla lettera a), non sono altresì ammesse:

--- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

--- non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti.

2. Devono individuare i minimi salariali retributivi applicati, con riferimento alle apposite tabelle previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, dimostrando chiaramente le giustificazioni degli eventuali scostamenti, ai fini dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del medesimo Codice.

## **21. Capo 21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **21.1. Aggiudicazione**

#### **21.1.1. Adempimenti preliminari**

1. Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:
  - a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e, all'esito positivo di tale verifica, provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
  - b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, fatto salvo quanto previsto al punto 23.1.2 in materia di aggiudicazione;
  - c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86 del medesimo Codice dei contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice dei contratti;
  - d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
  - e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità di cui alle lettere c) e d) effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
2. in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante.
3. In ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei Motivi di esclusione e, in caso di verifica negativa:
  - a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
  - b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
  - c) procede alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alle lettere a) o b).
4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera. Tale verifica può essere assorbita dagli adempimenti di cui al Capo 20, qualora soddisfatta favorevolmente ai sensi del punto 20.4.2, comma 2.

#### **21.1.2. Provvedimento di aggiudicazione e conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 21.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
  - a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
  - b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice dei contratti, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5, del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 6 e della veridicità delle dichiarazioni presentate a tale scopo, in relazione all'aggiudicatario;
  - c) può essere negata, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice dei contratti.

2. L'aggiudicazione, comunicata a tutti gli Offerenti che hanno presentato offerta, non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto.

3. La Stazione appaltante può ordinare all'aggiudicatario di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, e anche prima della verifica dei requisiti di cui al comma 1, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.

4. Adottato il provvedimento di aggiudicazione, anche nel caso tale provvedimento non sia ancora efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei contratti, o non sia stato comunicato agli offerenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, trova applicazione l'articolo 95, comma 15, del Codice dei contratti, per cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dei calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

### **21.1.3. Codici di comportamento e provvedimenti per la trasparenza**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. L'aggiudicatario deve sottoscrivere per accettazione gli atti di cui al punto 2.1.1, lettera d), che costituiscono parte integrante del contratto anche se non materialmente uniti allo stesso.

### **21.2. Stipula del contratto**

1. Fermo restando quanto previsto al punto 21.1, il contratto:

a) non può essere stipulato prima:

--- che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei contratti;

--- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del Codice antimafia, nonché dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge n. 120 del 2020, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato Codice antimafia;

b) ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice antimafia, in luogo della documentazione di cui alla lettera a), è sufficiente una delle seguenti iscrizioni:

--- nella white list della prefettura di riferimento;

--- nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016;

c) è stipulato, in assenza di motivi ostativi:

--- entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e corredato di apposita motivazione;

--- a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata da un Notaio;

d) deve prevedere per tutti gli Operatori economici coinvolti nella filiera, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 22.1.

2. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, almeno 10 (dieci) prima della data fissata per la stipula del contratto, a consegnare in originale, una polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici

3. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) se trattasi di Operatore economico in forma di società di capitali, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990;

c) depositare, se costituito in Forma aggregata, l'originale o la copia autenticata del provvedimento di costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei contratti;

d) a depositare, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva, nella misura prevista dal comma 1 dello stesso articolo, con le modalità e alle condizioni di cui alla predetta norma e all'articolo 93, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2 del decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in quanto applicabile.

4. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine di cui al comma 3, a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, compresa l'imposta di bollo sugli atti contrattuali come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario e non oggetto di ripetizione.

5. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al comma 2 o al comma 3, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dell'aggiudicatario; è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito a una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al classificato successivo in graduatoria subentrante per scorrimento della medesima.

6. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine di cui al comma 3, a dimostrare la disponibilità dei requisiti di esecuzione di cui al punto 6.3.3. In difetto, il predetto termine può essere rinviato alla stipula del contratto e previa diffida scritta a provvedere con la concessione di un differimento non superiore a 30 (trenta) giorni, se disattesa, trova applicazione il comma 5.

7. Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato digitale elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici; al contratto verrà allegato il Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce integrazione al contratto medesimo.

8. La stipula del contratto è assoggettata all'imposta di bollo, di registro (riscosse per conto dello Stato) ed al rimborso dei diritti di segreteria come di seguito indicato:

- a) imposta di bollo sul contratto in formato elettronico: euro 45,00 (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 modificata dal D.M. 22.2.2007);
- b) imposta di registro per la registrazione del contratto nella misura fissa di euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986;
- c) diritto proporzionale di segreteria ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 604 dell'8 giugno 1962, (Tabella D), calcolati sull'importo netto del contratto; il diritto di segreteria calcolato sull'importo lavori a base di gara è pari ad euro 672,39. Tale importo, quindi, potrà subire decrementi in ragione dell'importo contrattuale determinato a seguito del ribasso offerto.

Si precisa che l'imposta di Bollo e l'imposta di Registro vengono riscossi dal Comune per il successivo riversamento nelle casse dell'Erario; i diritti di segreteria sono destinati al Comune.

### **21.3. Obbligazioni posteriori alla stipula del contratto e clausole sociali**

1. Trattandosi di appalto dove non ricorre la condizione di alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti, trattandosi inoltre di un lavoro puntuale nel tempo e non seguente a un lavoro analogo svolto da un Operatore economico uscente, non sono previste clausole sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 47 comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, se l'Operatore economico aggiudicatario occupa un numero lavoratori dipendenti pari o inferiore a 50 (cinquanta), entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sul personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Ai sensi dell'articolo 47 comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, se l'Operatore economico aggiudicatario occupa un numero lavoratori dipendenti pari o superiore a 15 (quindici), entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla Stazione appaltante, una relazione che chiarisca

l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente. Tale relazione deve essere trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **22. Capo 22. ALTRE CONDIZIONI**

### **22.1. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'aggiudicatario del contratto:
  - a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
    - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
    - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
    - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
  - b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
  - c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
  - d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
  - e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 21.2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
  - a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
  - b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

### **22.2. Accesso agli atti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
  - c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
2. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
  - a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
  - b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
  - c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanti legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
  - d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;

e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 20 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

f) nei verbali, le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, oggetto di esame di ammissione o di verifica, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla norma, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" che possono essere rimossi a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## 22.3. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «**GDPR**») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (nel seguito «**Codice della privacy**»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato a conferirli comporta la non ammissione al procedimento di gara;

d) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;

e) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante, è individuato un soggetto con le modalità previste dall'ordinamento interno della Stazione appaltante; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2;

f) sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili.

2. I dati personali conferiti o in altro modo acquisiti, possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento; in particolare:

a) possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso

b) se relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, dello stesso Codice della privacy, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.

## 23. Capo 23. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

### 23.1. Risoluzione delle controversie

1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, indirizzo Internet <https://www.giustizia-amministrativa.it>, come segue:

a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:

--- dalla data di indizione della gara, come definita all'articolo 5, comma 3, lettera a, delle Premesse, per cause che ostano alla partecipazione;

--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.

- b) il ricorso deve essere notificato alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di cui alla lettera a);
  - c) il ricorso deve essere depositato presso l'autorità giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;
2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera d), numero 2), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice antimafia, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

### **23.2. Riserva di aggiudicazione**

1. La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
- a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
  - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
    - fuori dal caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
    - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 80 o all'articolo 83 del Codice dei contratti.

Palazzolo sull'Oglio, 20 giugno 2023 .

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Andrea Angoli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e relative norme collegate

***Allegato: modello del DGUE specifico per la presente gara (Punto 14.2)***